

Brought to you by:

ASTRA

Diritto tributario

Secondo parziale

3° GIURISPRUDENZA

Written by:

Margherita Paciolla

Find more at:

astrabocconi.it

This handout has no intention of substituting University material for what concerns exams preparation, as this is only additional material that does not grant in any way a preparation as exhaustive as the ones proposed by the University.

Questa dispensa non ha come scopo quello di sostituire il materiale di preparazione per gli esami fornito dall'Università, in quanto è pensato come materiale aggiuntivo che non garantisce una preparazione esaustiva tanto quanto il materiale consigliato dall'Università.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI REDDITI – REDDITO D'IMPRESA 3

Analisi dei principi fondamentali: principio di derivazione (art. 83 TUIR)	3
Art. 83 TUIR – Parte II: il principio di derivazione rafforzata	5
Principio di competenza (imputazione temporale)	7
Principio della previa imputazione al conto economico	8
Principio di inerenza	8
I BENI DELL'IMPRESA	10
I COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	10
Ricavi	11
Plusvalenze.....	12
Sopravvenienze attive (88 TUIR)	14
Dividendi e interessi attivi (art. 89 TUIR).....	15
Interessi attivi (Art. 89 TUIR).....	16
Proventi immobiliari (Art. 90 TUIR)	16
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	16
Spese per prestazioni di lavoro dipendente (Art. 95 TUIR)	16
Interessi passivi (art. 96 TUIR).....	17
Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale	18
Minusvalenze patrimoniali (art. 101 TUIR).....	19
Sopravvenienze passive.....	19
Perdita di beni diversi da beni-merce e partecipazioni PEX	19
Ammortamenti	22



MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI REDDITI – REDDITO D'IMPRESA

Parliamo ora della determinazione del reddito d'impresa nella sua forma ordinaria, ossia al di fuori di regimi speciali.

Abbiamo detto che il reddito d'impresa si fonda su quattro principi fondamentali:

1. **Principio di derivazione** (art. 83 TUIR)
2. **Principio di competenza** (art. 109, commi 1 e 2), oggi in parte recessivo, applicabile solo in casi limitati, poiché la competenza fiscale coincide con quella civilistica determinata dai principi contabili nazionali e internazionali
3. **Principio di imputazione al conto economico** (art. 109, comma 4)
4. **Principio di inerenza**, non espresso in una norma specifica, ma implicito nella nozione stessa di reddito come manifestazione di ricchezza tassabile

Analisi dei principi fondamentali: principio di derivazione (art. 83 TUIR)

L'articolo 83 del TUIR stabilisce che il reddito complessivo, e quindi anche il reddito d'impresa, si determina partendo dall'utile o dalla perdita di bilancio, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle norme fiscali. Questo principio è detto principio di derivazione, proprio perché il reddito imponibile trae origine dall'utile o dalla perdita risultante dal bilancio redatto secondo le regole civilistiche.

È importante sottolineare che bilancio e dichiarazione dei redditi sono documenti distinti:

- Il **bilancio** è redatto secondo le regole civilistiche e i principi contabili (nazionali o internazionali), ed è espressamente vietato applicare al suo interno criteri fiscali. In altre parole, non esiste un bilancio fiscale: il bilancio è e rimane un documento di natura esclusivamente civilistica.
- La **dichiarazione dei redditi**, invece, è un documento fiscale che serve a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta.

L'unico punto di contatto tra bilancio e dichiarazione dei redditi è rappresentato dal risultato economico dell'esercizio (utile o perdita), che costituisce il punto di partenza per il calcolo del reddito imponibile.

Questa distinzione ci consente di affermare con chiarezza che:

- Da una parte abbiamo l'**utile** o la **perdita civilistica**, e
- Dall'altra, il **reddito d'impresa** o la **perdita fiscale**.

Il legislatore aveva due strade possibili:

1. Utilizzare direttamente l'utile o la perdita civilistica anche ai fini fiscali, applicando semplicemente l'IRES al risultato del bilancio.
2. Separare completamente i due ambiti (questo avrebbe comportato l'esistenza di un doppio binario: uno civilistico e uno fiscale).

Alla fine, però, non è stata scelta né l'una né l'altra soluzione in modo integrale: si è preferito adottare un modello ibrido.

La prima opzione è stata scartata perché il bilancio civilistico risponde a logiche e interessi propri del diritto societario, che non coincidono con quelli del sistema fiscale.



Analizziamo ora alcuni interessi tipicamente fiscali, che giustificano l'intervento del legislatore nel fissare regole autonome rispetto al bilancio civilistico.

1. Ammortamenti

Se si applicassero esclusivamente i criteri civilistici agli ammortamenti anche in ambito fiscale, il contribuente avrebbe convenienza a sottostimare la vita utile dei beni al fine di ammortizzarli più rapidamente e, quindi, pagare meno imposte.

D'altro canto, l'Amministrazione finanziaria ha l'interesse opposto, volto a garantire un'imputazione corretta e non strumentale dei costi nel tempo.

Per evitare comportamenti opportunistici, il legislatore ha introdotto un limite massimo di deducibilità fiscale, stabilendo per ciascuna categoria di beni una percentuale massima di ammortamento. Questa è determinata considerando l'usura e il deperimento del bene nei diversi settori produttivi.

Se in bilancio hai ammortizzato di più rispetto al massimo deducibile, dovrai effettuare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

2. Perdite su crediti

Nel bilancio civilistico, la rilevazione delle perdite su crediti segue un criterio discrezionale, lasciando spazio alla valutazione soggettiva del redattore.

Se si applicasse lo stesso criterio in ambito fiscale, il contribuente potrebbe dichiarare come inesigibili tutti i crediti, per ridurre l'imponibile. Anche in questo caso, l'Amministrazione finanziaria ha un interesse contrario.

Per questa ragione, la normativa fiscale ha introdotto criteri oggettivi: ad esempio, è possibile dedurre lo 0,5% dei crediti commerciali in sofferenza, fino a quando il fondo svalutazione crediti non raggiunge il 5% del totale dei crediti stessi.

3. Transfer pricing e manovre elusive

Un ulteriore interesse, di natura esclusivamente fiscale, è quello di prevenire operazioni elusive o evasive.

Immaginiamo una società irlandese che vende un bene a una società italiana. Il bene, sul mercato, ha un valore di 150. Tuttavia, la società irlandese lo vende alla società italiana per 200. Nel conto economico, la società italiana registra un costo d'acquisto di 200. La società irlandese, a sua volta, registra un ricavo di 200. Supponendo che la società irlandese avesse acquistato il bene a 100, realizza un utile di 100. Se la società italiana rivende poi il bene a 220, il suo utile risulta pari a soli 20.

Civilisticamente, l'operazione è del tutto corretta. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, questo non va bene. L'operazione è stata strutturata in modo da spostare l'utile in Irlanda. Se la società irlandese avesse venduto il bene al reale valore di mercato (150), la società italiana avrebbe ottenuto un utile più elevato. Invece, gonfiando artificialmente il prezzo, si è di fatto trasferito il margine di profitto in Irlanda, dove probabilmente la tassazione è più favorevole.

Dal punto di vista fiscale, bisogna comportarsi come se il bene fosse stato ceduto al valore normale di mercato. Di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi, sarà necessario effettuare una variazione in aumento per adeguare il costo al valore corretto.

4. Doppia imposizione economica



Un altro interesse fiscale è quello di evitare la doppia imposizione economica.

Nel caso dell'IRES, l'utile è tassato una prima volta in capo alla società. Se poi viene distribuito come dividendo, viene tassato una seconda volta in capo al socio.

Per eliminare questa duplicazione, se il socio è una società di capitali, i dividendi sono esenti al 95%: solo il 5% è soggetto a tassazione.

Il legislatore non ha adottato il doppio binario (seconda opzione) per una ragione ben precisa: l'utile civilistico rappresenta una ricchezza effettiva e, quindi, un indice attendibile di capacità contributiva. Per questo motivo, l'utile civilistico è stato scelto come base di partenza per la determinazione del reddito fiscale, con l'aggiunta di correttivi (variazioni in aumento/diminuzione) nella dichiarazione dei redditi.

Nota: è proprio per questo che la dichiarazione dei redditi può essere compilata solo dopo l'approvazione del bilancio.

Da questo impianto discendono due corollari fondamentali:

1. **Le norme fiscali non hanno carattere esaustivo**, ovvero non disciplinano tutti i componenti positivi e negativi di reddito. Di conseguenza, se vi sono componenti (costi o proventi) non regolati specificamente dal fisco, essi restano rilevanti ai fini fiscali purché siano presenti nel bilancio e non esista una norma che ne imponga l'esclusione.

Ad esempio:

- 1) La normativa fiscale non dice nulla riguardo ai costi per l'energia elettrica sostenuti da un'impresa. Tuttavia, se questi costi sono stati imputati in bilancio e non esiste una norma fiscale che ne imponga l'esclusione, allora rimangono deducibili anche ai fini fiscali.
- 2) Lo stesso vale per i proventi atipici: se non esiste una specifica disciplina fiscale che li esclude dalla tassazione, questi resteranno imponibili, così come risultano in bilancio.

2. **Le norme fiscali non "istituiscono" la deducibilità o la tassabilità**, ma intervengono solo per modificare (aumentare o diminuire) quanto già contabilizzato nel bilancio.

Conseguenza operativa:

1. Se un componente non è disciplinato fiscalmente, si applicheranno le regole civilistiche.
2. Se invece esiste una disciplina fiscale specifica, prevale quest'ultima.

Art. 83 TUIR – Parte II: il principio di derivazione rafforzata

La norma stabilisce che, per tutte le imprese diverse dalle microimprese (che redigono il bilancio in forma semplificata), ai fini fiscali si applicano i criteri civilistici relativi a:

- qualificazione,
- imputazione temporale,
- classificazione dei componenti di reddito, anche in deroga alle norme fiscali.

Qualificazione

Pago 1.500 euro per un contratto di assistenza su un PC appena acquistato, e 1.000 euro per il PC stesso. Fiscalmente, sarebbe una cessione di beni. Civilisticamente, prevalendo la sostanza sulla forma, si tratta di una prestazione di servizi. Se nel bilancio l'hai trattata come prestazione di servizi, anche ai fini fiscali dovrai mantenerla tale.



Questo meccanismo consente di “traghetare” in ambito fiscale criteri tipici del bilancio civilistico. Da qui il nome "derivazione rafforzata": perché rafforza l'applicazione delle regole contabili anche in ambito fiscale.

Il principio di derivazione semplice, oggi, trova applicazione solo in pochi casi. Tuttavia, resta alla base della derivazione rafforzata.

Imputazione temporale

L'art. 109 TUIR stabilisce che, per i beni mobili, il costo va imputato nel momento della consegna o spedizione. I principi contabili, invece, attribuiscono la competenza nel momento in cui si trasferiscono tutti i rischi e benefici. Grazie alla derivazione rafforzata, prevale il criterio civilistico anche ai fini fiscali. Ne consegue che, se in bilancio non c'è stato trasferimento di rischi e benefici, il ricavo non va imputato, anche se la regola fiscale sarebbe diversa.

Classificazione

Se un bene è classificato in bilancio come attivo circolante, non può essere considerato un'immobilizzazione. Di conseguenza, quando verrà venduto, genererà un ricavo e non una plusvalenza.

Quali norme fiscali esulano dal principio di derivazione rafforzata?

Il principio di derivazione rafforzata non si applica a tutte le norme fiscali. Alcune rimangono autonome e non sono superate dalla disciplina civilistica. Si tratta principalmente di:

1. Norme sulla misurazione: stabiliscono che alcuni componenti reddituali siano tassati in misura inferiore rispetto al loro valore effettivo.
Esempi:
 - 1) Le plusvalenze sono tassate solo per il 5% del loro ammontare (quindi detassate al 95%).
 - 2) Non si possono effettuare ammortamenti oltre certi limiti stabiliti dalla normativa fiscale.
2. Norme sulle valutazioni: intervengono sul modo in cui devono essere valutate alcune voci.
Esempi:
 - 1) Le regole per la valutazione delle rimanenze di magazzino.
 - 2) Le norme sugli accantonamenti al fondo rischi, al TFR, ecc.

Tutte queste disposizioni restano valide perché danno attuazione agli interessi fiscali (equità, gettito, semplificazione) che il legislatore vuole tutelare. Se il principio di derivazione rafforzata fosse esteso anche a queste regole, verrebbero meno i presupposti di equilibrio del sistema fiscale.

Variazioni in aumento in sede fiscale

Sono quelle disposizioni che obbligano a includere componenti positivi o a escludere componenti negativi rispetto al bilancio.

1. Inclusione di componenti positivi non presenti in bilancio:
 - 1) Se un'impresa regala un bene-merce, in bilancio può non rilevare il ricavo, ma fiscalmente deve comunque includerlo perché ha già dedotto i costi di produzione. Nulla può "uscire" dall'impresa senza che venga tassato come ricavo o plusvalenza.
2. Esclusione di componenti negativi presenti in bilancio:
 - 1) La normativa fiscale (art. 101 TUIR) stabilisce che, se in bilancio si registra una minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione PEC, questa non è



deducibile fiscalmente. Di conseguenza, quel componente negativo va escluso dal reddito imponibile, determinando così una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

- 2) Lo stesso vale per spese non inerenti: se non sono correlate all'attività d'impresa, non sono deducibili.

Variazioni in diminuzione in sede fiscale

Si tratta di disposizioni che permettono di dedurre o escludere elementi non rilevati (o rilevati in modo diverso) nel bilancio:

1. Inclusione di componenti negativi rilevanti solo fiscalmente (CNR):

Esempi:

- 1) Le erogazioni liberali (donazioni) a enti pubblici o soggetti previsti dall'art. 100 TUIR non sono rilevate a conto economico, ma possono essere dedotte in dichiarazione.
- 2) I compensi agli amministratori calcolati in percentuale agli utili non possono essere rilevati in CE finché l'utile non è noto. Tuttavia, sono deducibili in dichiarazione dei redditi una volta determinato l'importo.

2. Esclusione di componenti positivi rilevati in bilancio (CPR):

- 1) I dividendi sono registrati per competenza in bilancio, ma la normativa fiscale ne prevede la tassazione per cassa. Quindi, se li registro in bilancio, li escludo in dichiarazione finché non li incasso. Quando li incasserò, li includerò, ma solo per il 5% (in quanto detassati al 95%).

Principio di competenza (imputazione temporale)

La vita dell'impresa è suddivisa in periodi d'imposta, che corrispondono ai singoli esercizi:

- Per le imprese, il periodo d'imposta coincide con l'esercizio civilistico, che non coincide sempre con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
- Per le persone fisiche, invece, coincide sempre con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

È importante che il periodo d'imposta e quello dell'esercizio coincidano, altrimenti si creerebbero disallineamenti nella determinazione del reddito.

La regola fondamentale per determinare il momento di rilevazione dei componenti reddituali è il principio di competenza fiscale. Tuttavia, questo principio ha oggi un ruolo secondario, poiché viene generalmente applicata la competenza civilistica, in forza del principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83 del TUIR.

Ci sono però alcune deroghe a questo principio, in cui non si applica la competenza ma regole alternative, tra cui:

1. Il principio di cassa: il componente è rilevato quando avviene l'incasso o il pagamento.
2. Il principio di correlazione: un costo è deducibile solo quando è correlato a un ricavo. È il caso, ad esempio, di:
 - 1) Rimanenze di magazzino: il costo è differito fino alla vendita dei beni.
 - 2) Ammortamenti: si basa su una correlazione stimata tra il bene acquistato e i ricavi futuri. Il costo viene quindi ripartito su più esercizi in proporzione al beneficio economico atteso.

Ultimi due punti chiave sulla competenza:



1. Per i beni, la competenza civilistica (e quindi anche fiscale) si basa sul trasferimento dei rischi e dei benefici.
2. Per le prestazioni di servizi, si applica il criterio dello stato di avanzamento lavori, che vale anche ai fini fiscali, proprio grazie alla derivazione rafforzata.

Principio della previa imputazione al conto economico

Questo principio, insieme a quello dell'inerenza, riguarda esclusivamente i componenti negativi del reddito (cioè i costi).

Secondo l'art. 109, comma 4 del TUIR, un costo non è deducibile fiscalmente se non è stato prima imputato a conto economico.

La finalità della norma è garantire che i costi dedotti siano reali e correttamente contabilizzati, evitando deduzioni arbitrarie o fittizie.

Eccezioni al principio

Esistono tuttavia tre importanti deroghe a questa regola:

1. Deducibilità extra-contabile prevista dalla legge tributaria

Alcuni costi possono essere dedotti direttamente in dichiarazione, anche se non sono presenti nel bilancio, a condizione che ciò sia espressamente previsto dalla normativa fiscale. Esempi:

- 1) Erogazioni liberali (donazioni) disciplinate dall'art. 100 TUIR: non compaiono in bilancio perché potrebbero essere contrarie allo statuto aziendale, ma sono deducibili solo se fatte verso soggetti specificamente indicati dalla norma.
- 2) Compensi agli amministratori legati all'utile d'esercizio: poiché vengono calcolati ex post (dopo la chiusura del bilancio), non sono registrati a conto economico ma sono comunque deducibili fiscalmente.

2. Costi imputati in esercizi precedenti ma non deducibili allora per limiti fiscali

Quando un costo è stato imputato a conto economico in passato, ma la legge tributaria non ne consentiva la deduzione piena in quell'anno, la quota eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi. Esempio:

- 1) Se contabilizzo un ammortamento del 25%, ma fiscalmente è deducibile solo al 15%,
genero:
 - a. una variazione in aumento del 10% nell'anno in cui lo contabilizzo;
 - b. una variazione in diminuzione negli anni successivi, anche se in bilancio non lo registro più, fino a recuperare completamente il costo.

3. Costi in nero correlati a proventi in nero accertati

Se, a seguito di accertamento, emergono proventi non dichiarati, è possibile dedurre i costi in nero connessi a quei ricavi. Tuttavia, questa deduzione non è ammessa se il comportamento costituisce reato (es. false fatturazioni).

Principio di inerenza

Il principio di inerenza si applica sia al reddito d'impresa sia a quello da lavoro autonomo. Non è disciplinato da una norma specifica, ma è immanente al concetto stesso di reddito: per essere deducibile, un costo deve essere funzionale all'attività svolta.

Cosa significa "inerente"?

Sono deducibili solo i costi che, direttamente o indirettamente, sono connessi all'esercizio dell'attività.



Non è necessario che producano ricavi: ad esempio, spese pubblicitarie o l'acquisto di beni strumentali inutilizzati ma tenuti come riserva sono comunque deducibili.

Per anni, la giurisprudenza ha interpretato il principio in modo restrittivo, ritenendo deducibili solo i costi che generano ricavi. Oggi si riconosce che l'inerenza non richiede necessariamente un ritorno economico immediato.

Costi non inerenti

Non sono inerenti, ad esempio:

- Costi che non riguardano l'attività dell'impresa;
- Spese che costituiscono erogazioni di reddito a favore di soggetti terzi (es. spese di viaggio personali, regali non legati all'attività).

Costi promiscui

Alcune spese hanno una natura mista, cioè possono servire sia l'attività aziendale sia quella personale (es. telefono, auto aziendale). In questi casi, la legge prevede deduzioni forfettarie:

- 80% per spese telefoniche,
- 75% per spese di vitto e alloggio.

Alcuni chiarimenti importanti sull'inerenza

L'inerenza dovrebbe essere valutata indipendentemente dalla natura del fatto che ha generato il costo e dalla presenza o meno di un contratto o accordo formale. Ad esempio, se un'impresa decide di applicare sconti non previsti contrattualmente, oppure di offrire un viaggio premio ai primi 10 clienti per volume di fatturato, il costo resta comunque inerente, perché collegato all'attività.

Lo stesso principio dovrebbe valere anche per i costi derivanti da attività illecite (come le multe prese dai corrieri di Amazon durante le consegne), in quanto sostenuti nell'ambito dell'attività d'impresa. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che i costi connessi ad illeciti penali o amministrativi non sono deducibili, anche se strettamente collegati all'attività svolta. Secondo la Cassazione, ammettere la deduzione di tali costi vanificherebbe l'effetto deterrente della sanzione, poiché una parte del suo impatto verrebbe "scaricata" sulla collettività attraverso il risparmio fiscale.

Tale orientamento, però, è discutibile dal punto di vista giuridico: nel caso di illeciti civili, ad esempio, il risarcimento del danno è considerato deducibile.

Inerenza ≠ Vantaggiosità

L'inerenza non dipende dal fatto che un investimento sia stato vantaggioso o meno. Conta solo che il costo sia stato sostenuto nell'ambito di una logica imprenditoriale.

ESEMPIO: progetto un prodotto che poi non vendo – i costi sostenuti rimangono comunque deducibili.

Inerenza ≠ Congruità

La Cassazione ha affermato – erroneamente – che il principio di inerenza possa essere utilizzato per valutare la congruità del costo. Ad esempio, secondo tale interpretazione, se un fioraio acquista una jeep per effettuare consegne anziché un furgoncino, il costo risulterebbe sproporzionato rispetto all'attività, e quindi in parte non deducibile.



Tuttavia, l'inerenza riguarda la relazione qualitativa tra costo e attività d'impresa, non una valutazione quantitativa. Non è uno strumento pensato per giudicare le scelte imprenditoriali, che competono esclusivamente all'imprenditore.

Successivamente, la giurisprudenza ha introdotto il concetto di antieconomicità, che non trova fondamento nella legge. Secondo questa idea, se un costo risulta antieconomico, la parte ritenuta eccessiva non sarebbe deducibile.

Una simile impostazione avrebbe senso solo se il costo fosse sproporzionato rispetto al valore del bene o servizio ricevuto, al punto da configurare una donazione mascherata (cioè un pagamento gonfiato per trasferire denaro).

I BENI DELL'IMPRESA

Per svolgere la propria attività, l'impresa utilizza beni che, a seconda della tipologia, generano effetti fiscali diversi.

Nel caso di enti non commerciali e imprenditori individuali, non tutti i beni sono automaticamente beni d'impresa. Nei soggetti IRES, invece, tutti i beni sono beni d'impresa, poiché generano solo reddito d'impresa.

I beni si distinguono in:

1. Beni merce:

Hanno un utilizzo istantaneo e si trovano nell'attivo circolante del bilancio. Producono costi quando acquistati e ricavi quando venduti. Quelli non ancora venduti costituiscono il magazzino (rimanenze). Tutti i costi relativi sono inerenti all'attività.

2. Beni diversi dai beni merce:

Sono beni a utilizzo durevole, iscritti generalmente nell'attivo immobilizzato. Non generano ricavi diretti, ma producono plusvalenze/minusvalenze alla vendita e sono soggetti ad ammortamento annuale. Si dividono in:

- 1) **Strumentali**: usati direttamente nell'attività produttiva (es. macchinari). Il relativo ammortamento è deducibile.
- 2) **Patrimoniali**: acquistati a scopo di investimento, non utilizzati nell'attività. Non sono deducibili (alla vendita generano plusvalenze o minusvalenze).

La classificazione dipende non solo dalla natura del bene, ma soprattutto dalla **destinazione d'uso**.

Ad esempio:

- 1) Un'automobile è bene merce per un concessionario, ma è bene patrimoniale o strumentale per un'altra impresa.
- 2) Un immobile è strumentale se utilizzato come filiale operativa, patrimoniale se tenuto a scopo di investimento.

C'è **un solo caso di bene strumentale per natura**: i beni non suscettibili di diversa utilizzazione senza trasformazione, come capannoni o mulini. Questi beni sono sempre ammortizzabili e i relativi costi sono deducibili anche se non utilizzati.

I COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

I principali componenti positivi del reddito d'impresa sono:

- Ricavi (art. 85 TUIR)



- Plusvalenze (art. 86 TUIR)
- Sopravvenienze attive (art. 88 TUIR)
- Dividendi (art. 89 TUIR)
- Proventi immobiliari (art. 90 TUIR)

In base al principio di derivazione, anche i proventi atipici assumono rilevanza fiscale se rispettano i criteri generali di determinazione del reddito d'impresa, come inerenza e competenza.

Ricavi

I ricavi possono derivare da due principali situazioni:

1. Cessione (a titolo oneroso o gratuito) di beni merce o prestazione di servizi

I beni merce, ossia le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, sono iscritti nell'attivo circolante.

La cessione dei beni merce può avvenire sia a titolo oneroso (vendita) sia a titolo gratuito (donazione). In entrambi i casi si genera un ricavo: ad esempio, se un panettiere regala il pane, il ricavo è determinato in base al valore normale del bene. Anche l'autoconsumo, ossia l'assegnazione di beni a sé stessi o ai propri familiari, è considerato una fuoriuscita a titolo oneroso.

Nell'articolo 85 del TUIR è prevista una fattispecie residuale che raccoglie diverse situazioni specifiche. Tutte queste ipotesi rientrano nella logica generale della destinazione a finalità estranea all'attività d'impresa: ogniqualvolta un bene merce fuoriesce dal regime dei beni d'impresa, è previsto un trattamento fiscale che comporta la rilevazione di un ricavo.

Ad esempio: sono un concessionario d'auto e regalo un'automobile (bene merce) a mio figlio per il suo diciottesimo compleanno. In questo caso, devo rilevare un ricavo, in quanto il bene è uscito dal patrimonio d'impresa per essere destinato a fini privati.

Questa disciplina non si applica solo ai beni merce (art. 85), ma anche ai beni diversi dai beni merce, disciplinati dall'articolo 86. In questi casi, si generano plusvalenze o minusvalenze, a seconda della differenza tra il valore normale e quello contabile.

Ad esempio, se sono amministratore di una società e decido di donare a mio figlio un'auto aziendale (bene strumentale), si configura una destinazione a finalità estranea. In tal caso, si genera una plusvalenza, pari alla differenza tra il valore normale del bene e il valore iscritto in bilancio.

È importante notare che la norma si riferisce espressamente ai beni, e non ai servizi. Tuttavia, anche offrendo servizi gratuitamente, l'impresa sostiene dei costi (personale, materiali). In questi casi, il principio di inerenza impone che tali costi non siano deducibili, poiché non connessi a ricavi imponibili.

Lo stesso ragionamento si applica ai beni assimilati ai beni merce, come i titoli iscritti nell'attivo circolante. Se invece i titoli sono iscritti nell'attivo immobilizzato, sono trattati come beni diversi e generano plusvalenze, non ricavi.

2. Risarcimenti (anche assicurativi) per danni a beni merce

Quando un bene merce viene danneggiato o distrutto, il risarcimento ricevuto (in denaro o in natura) viene trattato come ricavo, poiché si considera che il bene sia stato "ceduto" alla compagnia assicurativa. Questo meccanismo si basa sul principio di sostituzione (art. 6 TUIR). Quando si rileva un ricavo, ad esempio in caso di furto? Il ricavo va registrato quando esiste un titolo giuridico che mi riconosce il diritto a ottenere un risarcimento.

Se il risarcimento (o il diritto a riceverlo) è acquisito nello stesso periodo d'imposta in cui si verifica il danno, allora posso registrare direttamente un ricavo (non una sopravvenienza attiva per sostituzione).



E se il risarcimento arriva in un esercizio successivo? In questo caso non devo registrare nulla nell'anno in cui subisco il danno: rileverò semplicemente una perdita automatica. Quando il risarcimento verrà effettivamente incassato, lo registrerò come sopravvenienza attiva.

3. Contributi di natura pubblicistica o privatistica

Si tratta di somme ricevute sulla base di una legge o di un contratto, senza che l'impresa debba dare nulla in cambio. Non tutti i contributi generano ricavi, ma solo quelli in conto esercizio, cioè destinati a sostenere l'attività tipica dell'impresa.

Esistono anche altri tipi di contributi:

- 1) **Contributi in conto capitale:** sono erogati principalmente sulla base di una legge e non riguardano l'attività operativa dell'impresa, ma piuttosto la sua struttura, ad esempio per interventi di ammodernamento o ristrutturazione. Questi contributi generano sopravvenienze attive.
- 2) **Contributi in conto impianti:** previsti dalla legge per coprire una parte delle spese sostenute per la realizzazione o la ristrutturazione degli impianti. In questo caso, il contributo riduce il costo di iscrizione del bene in bilancio, comportando di conseguenza minori quote di ammortamento nel tempo.

Plusvalenze

Secondo l'articolo 86 del TUIR, le plusvalenze possono derivare da tre principali fattispecie:

1. **Cessione a titolo oneroso o gratuito di beni:** in caso di cessione a titolo oneroso, la plusvalenza o minusvalenza è data dalla differenza tra il valore contabile del bene e il corrispettivo ottenuto.
2. **Risarcimento danni:** si confronta l'importo del risarcimento con il valore contabile del bene (es. un'automobile). La differenza genera una plusvalenza o minusvalenza.
3. **Destinazione a finalità estranee all'attività d'impresa:** se un bene viene destinato a usi estranei all'impresa, si prende come riferimento il valore di mercato. Se questo è superiore al valore contabile, si genera una plusvalenza imponibile. Se invece è inferiore, si ha una minusvalenza non deducibile.

Le plusvalenze riguardano **beni diversi dai beni merce**, come quelli strumentali o patrimoniali. Le regole sono simili a quelle dei ricavi, con la differenza che questi beni sono iscritti nell'attivo immobilizzato dello stato patrimoniale, e non tra le voci del conto economico.

Non costituiscono **plusvalenze** imponibili quelle che derivano **da rivalutazioni di bilancio**. Queste rivalutazioni non hanno rilevanza fiscale, a meno che non venga pagata un'imposta sostitutiva prevista da apposite norme. In tal caso, il nuovo valore assume rilevanza fiscale. Se invece non si paga l'imposta, al momento della vendita la plusvalenza sarà calcolata sul valore fiscale originario, e non su quello rivalutato.

Anche le aziende rientrano tra i beni diversi dai beni merce. La plusvalenza (o minusvalenza) viene determinata nel momento della cessione, senza distinguere tra le diverse componenti dell'azienda, anche se al suo interno ci sono beni merce. In caso di trasferimento a titolo gratuito (es. donazione), si prende come riferimento il valore di mercato.

Per gli imprenditori individuali, esiste una **regola di neutralità fiscale**: se l'azienda viene trasferita a titolo gratuito a un successore che mantiene gli stessi valori fiscali del dante causa, non si genera alcuna imposizione immediata. La plusvalenza emergerà solo nel momento in cui l'azienda verrà successivamente venduta dal nuovo titolare. Questo regime è pensato per favorire il passaggio generazionale.



In sintesi, la plusvalenza è la **differenza tra il valore di cessione o di mercato** (a seconda che la cessione sia onerosa o gratuita) **e il valore fiscale del bene**, determinato come: Costo d'acquisto - Ammortamenti + Eventuali rivalutazioni (a pagamento).

Per le plusvalenze sono previsti due regimi di tassazione:

1. **Regime ordinario:** la plusvalenza è tassata interamente nel periodo d'imposta in cui si realizza.
2. **Regime speciale:** può essere applicato solo se il bene (diverso dai beni merce) è stato detenuto per almeno tre esercizi. In questo caso, la plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti nel periodo in cui si realizza e nei quattro esercizi successivi al massimo.
Esempio: se realizzo una plusvalenza di 100, posso decidere di suddividerla in 4 anni.
 - 1) Nel primo anno iscrivo la plusvalenza di 100 ma opero una variazione in diminuzione di 75 (tassando solo 25).
 - 2) Nei tre anni successivi non rileverò nuove plusvalenze, ma farò una variazione in aumento di 25 per ciascun anno, fino a completare la tassazione.

Una particolare categoria di titoli immobilizzati è rappresentata dalle partecipazioni in società soggette all'IRES (come S.p.A. e S.r.l.). Per queste partecipazioni, al verificarsi di determinate condizioni, è previsto un regime fiscale agevolato noto come "participation exemption" (art. 87 TUIR).

In base a questo regime:

- Se la plusvalenza è realizzata da un soggetto passivo IRES, è detassata al 95%.
- Se a realizzarla è invece un'impresa individuale o una società di persone, la detassazione è del 41,86%.

La ratio della participation exemption è quella di evitare la doppia imposizione economica: si vuole impedire che gli stessi utili vengano tassati sia in capo alla società partecipata sia in capo al socio che realizza la plusvalenza.

Sono quattro le condizioni previste dalla normativa:

1. La partecipazione deve essere iscritta fin dal primo momento tra le immobilizzazioni finanziarie. Se inizialmente è iscritta nell'attivo circolante e solo successivamente trasferita tra le immobilizzazioni, la condizione non è rispettata. La ratio è evitare arbitraggi fiscali: le minusvalenze delle partecipazioni P-ex sono indeducibili (per le imprese individuali e società di persone sono indeducibili solo per la parte per cui le plusvalenze sono detassate: 41,86%). In questi casi, si deve effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile pari alla minusvalenza.
2. La partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno. Questo requisito serve a contrastare operazioni speculative e garantire che l'esenzione si applichi a investimenti di lungo periodo, e non a semplici operazioni di trading.
3. La partecipata non deve essere localizzata in un paradiso fiscale. Se la partecipazione riguarda una società residente in uno Stato con fiscalità privilegiata (cioè con tassazione inferiore alla metà di quella italiana), il regime non si applica. La logica è che la participation exemption serve a evitare la doppia imposizione, ma se la partecipata non ha scontato imposte nel proprio Stato, non c'è alcuna doppia imposizione da evitare. Lo stesso principio vale anche per i dividendi.
4. La partecipazione non deve essere in una società immobiliare (patrimonio costituito prevalentemente da immobili non bene merce). Se fosse stata concessa anche su questo tipo di società non si sarebbero più pagate imposte sulle plusvalenze da vendita di immobile



(normalmente vendendo un immobile si realizza la plusvalenza tassata). Ad esempio, invece di vendere direttamente un immobile (operazione che genera una plusvalenza tassabile), si potrebbe costituire una società immobiliare che lo detiene e poi vendere la partecipazione nella società stessa. In questo modo, la vendita della partecipazione sostituirebbe quella dell'immobile, eludendo di fatto la tassazione.

Sopravvenienze attive (88 TUIR)

È una componente che si collega strettamente a ricavi e plusvalenze. Implicano un arricchimento di carattere straordinario. Possono essere distinte in due grandi categorie:

- **Sopravvenienze proprie**

Sono collegate a eventi straordinari che rettificano in meglio operazioni contabilizzate in precedenti esercizi.

Esempi:

- Un credito precedentemente stralciato viene incassato in un esercizio successivo;
- Si riceve un indennizzo assicurativo in un periodo successivo a quello in cui è avvenuto il danno;
- Vengono corretti errori di minore rilevanza di ricavi nei periodi precedenti.

Esempio:

Supponiamo di avere un automezzo iscritto tra le immobilizzazioni con un costo fiscale netto di 60 (dato dal costo originario di 100 meno 40 di ammortamento). Se nello stesso anno l'assicurazione mi rimborsa 80 per un sinistro, ottengo una plusvalenza di 20, che sarà tassabile nello stesso esercizio oppure rateizzabile, se applico il regime speciale.

Se invece il risarcimento non arriva nello stesso anno, cancello il bene dall'attivo e rilevo una perdita per 60. Quando, l'anno successivo, ricevo il rimborso di 80, questo genera una sopravvenienza attiva. Di questa somma, 60 rappresentano il recupero della perdita, mentre i restanti 20 costituiscono una plusvalenza. Anche in questo caso, la parte corrispondente alla plusvalenza potrà essere rateizzata.

Sono tassabili solo se il costo originario era stato effettivamente dedotto. Se il costo non era stato dedotto, la sopravvenienza non è imponibile.

- Un caso frequente riguarda le imposte sui redditi, che per legge non sono deducibili. Supponiamo che un'impresa, in un determinato esercizio, rilevi a conto economico un'imposta sui redditi per 10.000 euro. Dato che questo costo non è deducibile, per neutralizzarlo fiscalmente, in dichiarazione si dovrà fare una variazione in aumento di pari importo. Se l'anno successivo l'impresa riceve il rimborso di quell'imposta, contabilizzerà una sopravvenienza attiva di 10.000 euro. Tuttavia, poiché il costo non era stato dedotto l'anno prima, questa sopravvenienza non è imponibile. Per neutralizzarla, si effettua una variazione in diminuzione di 10.000 euro in dichiarazione.

L'arricchimento derivante da una sopravvenienza attiva propria è, quindi, solo nominale, in quanto costituisce una rettifica positiva di un onere o di una perdita passata.

Si rilevano per competenza.

- **Sopravvenienze per assimilazione**

Rappresentano un effettivo arricchimento per l'impresa, come:

- i contributi in conto capitale;
- le donazioni ricevute.

Si rilevano per cassa.

Non costituiscono sopravvenienze per assimilazione i versamenti effettuati dai soci a titolo di conto capitale o a fondo perduto, in quanto hanno la stessa natura del capitale sociale:



rappresentano patrimonio e non reddito. Per questo motivo, l'articolo 88 del TUIR ne esclude espressamente la tassazione.

Un arricchimento si verifica anche quando un socio, titolare di un credito verso la società (ad esempio per un finanziamento), rinuncia a tale credito. In questo caso, il debito si trasforma in un versamento in conto capitale o a fondo perduto. Tuttavia, la rinuncia al credito non genera una sopravvenienza attiva tassabile, ma comporta semplicemente un incremento del patrimonio netto.

Esiste però un'eccezione: la rinuncia può generare una sopravvenienza attiva tassabile quando il valore fiscale del credito è inferiore al suo valore nominale. Ad esempio, se una banca vanta un credito di 50 verso una società in difficoltà e lo cede a un socio per 30 (valore fiscale), il socio potrebbe successivamente rinunciare a quel credito. In tal caso, la società si arricchirebbe di 20, pari alla differenza tra il valore nominale (50) e quello fiscale (30). Tale differenza rappresenta un beneficio economico per la società, che dovrà quindi rilevare una sopravvenienza attiva tassabile pari a 20.

Dividendi e interessi attivi (art. 89 TUIR)

La tassazione dipende dalla tipologia del soggetto che percepisce i dividendi:

- Persona fisica: è prevista una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. La tassazione complessiva, considerando anche le imposte già pagate dalla società, arriva al 43,76%, in linea con l'aliquota IRPEF massima.
- Società di capitali o enti commerciali: i dividendi sono esclusi da tassazione per il 95%. La società pagherà l'IRES (24%) solo sul 5% del dividendo ricevuto, per un'imposta effettiva dell'1,20%. La tassazione aggregata (società che distribuisce + società che riceve) è pari al 25,20%. Tuttavia, l'ultimo anello della catena sarà comunque una persona fisica, quindi l'aliquota complessiva tenderà sempre a salire verso il 43-44%. Più lunga è la catena societaria, più elevata sarà la tassazione aggregata.
- Imprenditore individuale o società di persone: i dividendi sono imponibili solo nella misura del 58,14%, mentre il restante 41,86% è esente. L'imprenditore o i soci saranno poi tassati con IRPEF sul reddito imponibile.

Questo meccanismo ha l'effetto di rendere neutrale, dal punto di vista fiscale, la scelta della forma giuridica della società.

Questo regime si applica anche ai dividendi esteri, ma solo se il dividendo non è deducibile nello Stato estero.

I dividendi derogano al principio di competenza perché vanno tassati per cassa. È importante distinguere la delibera di distribuzione dall'effettivo incassato. Se la distribuzione avviene in un esercizio successivo a quello della delibera, allora:

- nell'anno della delibera (competenza) si effettua una variazione in diminuzione;
- nell'anno della distribuzione (cassa) si effettua una variazione in aumento, al netto di eventuali esenzioni previste dal regime fiscale.

Non costituiscono dividendi le restituzioni di capitale o delle riserve di capitale. Se una società distribuisce utili attingendo esclusivamente da riserve di capitale, tali somme non sono tassabili. Nel caso in cui esistano sia riserve di utili sia riserve di capitale, la legge presume che la distribuzione avvenga prima a carico delle riserve di utili (che invece sono soggette a tassazione).

Quando una società viene liquidata, oppure un socio viene escluso o recede, le somme ricevute dal socio sono tassate nel seguente modo:



- Fino al valore nominale della partecipazione: sono considerate restituzioni di capitale e non sono tassabili;
- Per la parte eccedente, occorre verificare la composizione delle riserve:
 - Se derivano da riserve di utili, tali somme sono tassate come dividendi;
 - Se derivano da riserve di capitale, sono considerate plusvalenze e possono beneficiare del regime PEX (participation exemption).

Esempio:

Se il 20% delle riserve è formato da utili, il 20% della parte eccedente il valore nominale della partecipazione sarà tassato come dividendo, il restante 80% come plusvalenza.

Interessi attivi (Art. 89 TUIR)

Gli interessi attivi si tassano per competenza, ossia nel periodo in cui maturano.

Rientrano nella categoria non solo gli interessi esplicitamente contrattualizzati, ma anche quelli che derivano da operazioni diverse (es. BOT acquistati a prezzo scontato e rimborsati a valore pieno).

Se il tasso di interesse non è specificato, si presume che sia fruttuoso nella misura del tasso legale. Per evitare questa presunzione e trattarlo come finanziamento gratuito (a tasso zero), è necessario specificarlo chiaramente nel contratto.

Proventi immobiliari (Art. 90 TUIR)

Si tratta dei redditi derivanti da beni immobili meramente patrimoniali, ossia detenuti a titolo di investimento e non utilizzati nell'attività operativa dell'impresa.

Il reddito si calcola seguendo le regole dei redditi fondiari delle persone fisiche. Si considera il valore più alto tra:

- la rendita catastale rivalutata;
- il canone di locazione annuo, ridotto del 5%.

Se ci sono differenze tra le regole civilistiche e fiscali, sarà necessario effettuare variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Per i componenti negativi non specificamente disciplinati dal TUIR, si assumono i valori di bilancio a condizione che rispettino i principi generali di determinazione, in particolare il principio di inerenza.

Spese per prestazioni di lavoro dipendente (Art. 95 TUIR)

Sono deducibili tutte le somme erogate al dipendente, sia quelle previste dal contratto di lavoro sia quelle corrisposte a titolo di liberalità, poiché anch'esse costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, alcune spese seguono regole particolari:

- **Strutture ricettive** (es. case vacanza, hotel): le relative spese non sono deducibili, salvo che si tratti di alloggio per lavoratori in trasferta, nel qual caso la deducibilità è ammessa.
- **Mensa e vitto**: sono deducibili solo se rivolte a tutti i dipendenti o a categorie omogenee.
- **Immobili concessi ai dipendenti come fringe benefit**: la deducibilità per l'azienda è ammessa nei limiti in cui tali benefici siano tassabili in capo al dipendente.



- **Spese volontarie** per servizi ai dipendenti (es. asili nido, assistenza, attività ricreative): sono deducibili nel limite del 5‰ del totale delle spese per lavoro dipendente, solo se riferite a tutti i dipendenti o a specifiche categorie.

I compensi per prestazioni lavorative sono deducibili secondo il principio di competenza.

Fanno eccezione:

- I compensi agli amministratori, che pur essendo assimilati a reddito da lavoro dipendente, sono deducibili per cassa, cioè solo se effettivamente pagati.
In passato, applicando il principio di competenza, si eludeva il fisco prevedendo compensi agli amministratori mai pagati: così si abbassava la base imponibile della società, senza che il reddito venisse tassato in capo alla persona fisica.
- I compensi sotto forma di partecipazione agli utili, anche se non rilevati a conto economico, seguono la stessa regola: deducibilità solo per cassa.

Nelle imprese individuali, i compensi corrisposti al coniuge o ai figli dell'imprenditore:

- Non sono deducibili dal reddito dell'impresa;
- Non sono tassabili in capo a chi li riceve.

Motivazione: evitare manovre elusive di "splitting" del reddito, cioè la suddivisione artificiosa dell'imponibile tra familiari per ridurre l'IRPEF complessiva.

Interessi passivi (art. 96 TUIR)

La disciplina degli interessi passivi varia in base alla tipologia di soggetto:

- **Società di capitali** (soggetti IRES) → art. 96 TUIR
- **Imprenditori individuali e società di persone** → art. 61 TUIR

Gli interessi passivi sono sempre stati oggetto di attenzione da parte del legislatore per evitare comportamenti elusivi: infatti, per un socio è spesso più conveniente finanziare la società tramite prestiti (che generano interessi deducibili per la società) piuttosto che versare capitale, che non dà luogo a deduzioni.

Per i soggetti IRES, l'art. 96 TUIR disciplina la deducibilità degli interessi passivi secondo tre passaggi principali:

1. Compensazione con interessi attivi

Gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi dello stesso esercizio.

Esempio: Interessi passivi = 100; Interessi attivi = 60 → posso dedurre 60.

Il residuo (40) potrà eventualmente essere dedotto in seguito (vedi punto 2).

L'eccedenza di interessi attivi non utilizzata può essere riportata illimitatamente negli esercizi successivi e sommata agli interessi attivi futuri.

2. Deduzione entro il 30% del ROL

La parte residua degli interessi passivi è deducibile nei limiti del 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo), calcolato come: valore della produzione – costi della produzione (escludendo ammortamenti, canoni di leasing e plusvalenze da cessione d'azienda)

NB: si considerano i valori fiscali, non quelli civilistici.

Esempio: se il ROL fiscale è 100 → posso dedurre ulteriori 30.

Se mi rimangono 10 di interessi ancora non dedotti, passo al punto 3.

3. Riporto degli interessi passivi residui



Gli interessi passivi che eccedono sia gli interessi attivi che il 30% del ROL possono essere riportati a nuovo senza limiti di tempo, per essere dedotti in futuro se si genera capienza. Allo stesso modo, l'eccedenza di ROL non utilizzata (cioè la quota del 30% non assorbita da interessi passivi) può essere riportata per un massimo di 5 esercizi.

In questi casi, il ROL riportato va utilizzato per primo negli anni successivi.

Esempio:

- 30% ROL = 55
- Interessi passivi = 40 → deducibili interamente
- ROL residuo = 15 → riportabile per 5 anni

Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono rappresentati dalle imposte, e sono deducibili per cassa. Tuttavia, l'art. 99 del TUIR stabilisce alcune importanti eccezioni di indeducibilità:

- **Imposte sui redditi:** non sono deducibili.
- **Imposte con rivalsa:** non sono deducibili se l'imprenditore agisce come sostituto d'imposta (ad esempio, le ritenute operate sui dipendenti), perché non rappresentano un costo effettivo per l'impresa.
- **Imposte per cui la legge prevede espressamente l'indeducibilità.**

In questi casi si effettua una variazione in aumento in dichiarazione.

Le imposte sono deducibili anche se oggetto di accertamento fiscale. Dal punto di vista civilistico, quando esiste un rischio concreto che l'impresa debba effettivamente versare tali imposte, è necessario effettuare un accantonamento per il relativo debito potenziale. Questo accantonamento è deducibile per competenza, in quanto rappresenta un costo probabile e attendibile.

Se in seguito l'impresa vince il contenzioso, e quindi non deve più pagare quanto accantonato (es. 500), si è dedotto un costo che non si è concretizzato: in tal caso, nell'esercizio in cui arriva la sentenza definitiva, si deve rilevare una sopravvenienza attiva di pari importo (500).

Viceversa, se l'impresa aveva accantonato solo 300, ma alla fine perde la causa e deve pagare 500, avrà già dedotto 300 e dovrà dedurre i 200 residui nell'anno in cui la sentenza diventa definitiva. In questo caso, si registra una sopravvenienza passiva deducibile per la parte eccedente.

Oneri contributivi

Gli oneri contributivi sono le somme versate dalle società per aderire ad associazioni di categoria. Sono deducibili secondo il principio di cassa.

Oneri di utilità sociale

Gli oneri di utilità sociale, invece, consistono nelle erogazioni liberali disciplinate dall'art. 100 del TUIR. In linea generale, non sarebbero deducibili perché non inerenti all'attività d'impresa e non transitano dal bilancio. Tuttavia, per incentivare tali iniziative, il legislatore ha previsto la deducibilità esclusivamente per le erogazioni effettuate a favore dei soggetti indicati tassativamente dall'art. 100 TUIR (ad esempio, enti che operano nei settori dell'istruzione o della ricerca scientifica).

Poiché queste erogazioni non rappresentano un costo d'esercizio, ma sono comunque deducibili, si applica una deroga al principio della previa imputazione a conto economico: la deduzione avviene solo in sede di dichiarazione dei redditi, e non in bilancio.



Minusvalenze patrimoniali (art. 101 TUIR)

Le minusvalenze patrimoniali rilevano solo in relazione a beni diversi dai beni-merce. Concorrono alla determinazione del reddito d'impresa solo se derivano da una cessione a titolo oneroso o da un risarcimento, anche assicurativo. Non sono invece rilevanti se il bene è semplicemente destinato a finalità estranee all'attività d'impresa.

Anche le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono generare minusvalenze.

- Se non possiedono i requisiti per la PEX (Participation Exemption), la minusvalenza è deducibile.
- Se i requisiti PEX sono presenti, la minusvalenza non è deducibile (per i soggetti IRES è totalmente indeducibile, mentre per le imprese individuali e le società di persone è deducibile solo nella misura del 41,86%).

Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive sono componenti negative straordinarie e proprie, cioè non dipendenti da variazioni volontarie di valore ma da eventi esterni che causano un impoverimento dell'impresa. Si verificano, ad esempio, in caso di:

- **Mancato conseguimento di ricavi già contabilizzati;**
- **Revoca di contributi precedentemente contabilizzati tra i ricavi;**
- **Spese o perdite collegate a ricavi già tassati in esercizi precedenti** (es. parcella legale per il recupero di un credito non incassato);
- **Insussistenza di elementi dell'attivo**, ad esempio denaro mancante in cassa.

Perdita di beni diversi da beni-merce e partecipazioni PEX

In caso di furto di beni-merce, la perdita non è fiscalmente rilevante: il costo sostenuto per l'acquisto del bene si considera automaticamente perso e non dà luogo a una variazione deducibile.

Le perdite relative a beni diversi dai beni-merce e a partecipazioni che soddisfano i requisiti della PEX (Participation Exemption) non sono deducibili dal reddito d'impresa.

Lo stesso vale per le minusvalenze su tali partecipazioni e per le perdite su crediti, che non sono beni materiali ma diritti di natura patrimoniale.

Una perdita fiscalmente rilevante si ha quando l'impresa perde la titolarità di un bene (diverso dai beni-merce) senza che vi sia un trasferimento a terzi. Le casistiche includono:

- Beni materiali: distruzione, furto, perdita fisica del bene;
- Beni immateriali: perdita giuridica del diritto, come la volgarizzazione di un marchio o la scadenza di un brevetto.

La perdita è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi. Non è sufficiente, ad esempio, dichiarare un furto: è necessario presentare una denuncia alle autorità. Analogamente, per un marchio volgarizzato serve una sentenza che accerti la perdita del diritto.

L'ammontare della perdita deducibile corrisponde:

- al costo storico per i beni di investimento non ammortizzabili;
- al valore fiscale residuo (costo fiscale meno ammortamenti dedotti) per i beni strumentali ammortizzabili.

Perdite su crediti



Tra i beni in senso lato rientrano anche i crediti. In caso di **inesigibilità**, è necessario rilevare una perdita su crediti, che può derivare da:

- **Situazioni di fatto**, come l'impossibilità di incassare il credito perché il debitore non possiede nulla e le azioni esecutive si sono rivelate infruttuose;
- **Situazioni di diritto**, come la prescrizione del credito.

Per poter dedurre fiscalmente la perdita, è necessario che vi siano elementi certi e precisi. Non è sufficiente la semplice iscrizione della perdita in bilancio. Se la perdita è contabilizzata senza elementi certi e precisi, si avranno variazioni in aumento.

L'intensità delle azioni da intraprendere per tentare il recupero del credito varia in base al suo ammontare:

- Per **crediti di modesta entità**, può essere sufficiente una lettera dell'avvocato;
- Per **importi più elevati**, può essere necessaria un'azione esecutiva vera e propria.

In alcuni casi, la presenza di elementi certi e precisi è presunta, ad esempio:

- Se **il debitore è soggetto a procedure di liquidazione**. In caso di successivi incassi, si rileva una sopravvenienza attiva;
- Per **crediti di modesta entità**, ovvero inferiori a:
 - 5.000 € per le grandi imprese;
 - 2.500 € per le piccole imprese;se sono trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del credito. In questi casi, l'azione esecutiva risulterebbe antieconomica;
- In caso di **prescrizione**: la legge stessa fornisce l'elemento certo e preciso;
- Quando vi è la **cancellazione del credito dal bilancio**: secondo i principi contabili, ciò è ammesso solo nel rispetto di regole restrittive. Se la cancellazione avviene secondo tali criteri, anche fiscalmente la perdita può essere considerata effettiva.

Nel caso di **perdite derivanti da un atto dispositivo** (come una rinuncia, una cessione o una transazione), non è richiesta la presenza di elementi certi e precisi per la deducibilità fiscale della perdita. Fa eccezione, in parte, la cessione del credito, per la quale talvolta la Cassazione ha richiesto tali elementi, sebbene ciò non sia previsto espressamente dalla norma.

L'importo della perdita diventa certo nel momento in cui l'atto dispositivo si perfeziona. Questo vale anche per la cessione del credito, poiché con essa si trasferisce un diritto a un valore inferiore rispetto al valore nominale, configurando quindi una perdita certa.

In passato, la giurisprudenza ha discusso sulla distinzione tra:

- **Cessione pro-soluto**: il cedente non risponde in caso di mancato pagamento;
 - **Cessione pro-solvendo**: il cedente rimane responsabile in caso di inadempimento.
- Nel secondo caso, alcuni hanno sostenuto che la perdita non debba essere rilevata, poiché il cedente potrebbe essere successivamente chiamato a rispondere. Tuttavia:
- L'eventuale responsabilità futura del cedente genererà una **sopravvenienza passiva**;
 - Se il debitore paga più del valore di cessione e si è stabilito che l'eccedenza va al cedente, si rileverà una **sopravvenienza attiva**.

La giurisprudenza di legittimità in passato ha richiesto la **presenza di elementi certi e precisi anche nelle cessioni pro-soluto**, in chiave antielusiva. Ad esempio, in gruppi societari si verificava che:



- Una società in utile cedesse crediti a un prezzo inferiore a una società in perdita del gruppo, generando una perdita fiscalmente deducibile;
- La società in perdita incassasse successivamente l'intero valore nominale del credito, rilevando una sopravvenienza attiva che compensava la propria perdita.

Questo meccanismo riduceva il carico fiscale complessivo del gruppo. Tuttavia, con la riforma del 2003, l'introduzione del consolidato fiscale ha consentito di compensare direttamente utili e perdite tra imprese del gruppo, superando queste pratiche.

Oggi, in ambito contabile, si applica il principio di derivazione rafforzata: la perdita da cessione può essere rilevata solo se la cessione comporta il trasferimento di tutti i rischi e benefici legati al credito.

- In tal caso (tipicamente nella pro-soluto), il credito viene rimosso dal bilancio, e lo stesso avviene anche fiscalmente.
- Se invece i rischi e benefici non sono trasferiti (come nella pro solvendo), il credito non può essere rimosso fiscalmente, perché la perdita non è ancora effettiva.

In questo modo, il trattamento contabile e quello fiscale risultano allineati.

Perdite su crediti e fondo rischi

Le perdite su crediti non vengono sempre rilevate per intero. È possibile, infatti, effettuare degli accantonamenti al fondo rischi su crediti, che rappresentano un costo deducibile a determinate condizioni, quando esiste un fumus di inesigibilità del credito (cioè un indizio di probabile mancato incasso).

Quando si verifica effettivamente una perdita su crediti, prima di rilevarla nel conto economico bisogna:

- Stornare il fondo rischi su crediti (per la quota disponibile);
- Solo l'eventuale eccedenza rispetto al fondo sarà registrata come perdita vera e propria.

Se invece il credito viene incassato nonostante l'accantonamento, si dovrà rilevare una sopravvenienza attiva.

La normativa civilistica e quella fiscale prevedono regole diverse per la gestione del fondo rischi, con conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile.

Fiscalmente, l'accantonamento al fondo rischi è forfettizzato:

- È possibile dedurre fino allo 0,5% dell'ammontare complessivo dei crediti commerciali in portafoglio;
- Questo limite vale solo finché il fondo rischi (fiscalmente) non supera il 5% del totale dei crediti commerciali;
- Se in bilancio si è accantonata una somma superiore al limite fiscale, è necessario effettuare una variazione in aumento;
- Se si è accantonata una somma inferiore al limite, si può dedurre solo quanto rilevato contabilmente (in base al principio della previa imputazione).

Esempio pratico:

In un esercizio (anno n) ho crediti per 2.000 € e ho accantonato 60 € a fondo rischi: il limite fiscale del 5% non è superato.



Nell'anno successivo (n+1) i crediti scendono a 1.000 €: ora il limite massimo del fondo è 50 €. Il fondo risulta eccedente di 10 € rispetto al nuovo limite. In questo caso, bisogna rilevare una sopravvenienza attiva di 10 €, perché l'eccedenza non è più fiscalmente deducibile.

Ammortamenti

Il principio della correlazione tra costi e ricavi si realizza, per i beni strumentali, attraverso il meccanismo degli ammortamenti.

Quando si acquista un bene strumentale, il relativo costo non viene dedotto interamente nell'anno di acquisto, poiché quel bene contribuirà a generare ricavi per più esercizi. Di conseguenza, il costo deve essere ripartito lungo la vita utile del bene.

- Dal punto di vista civilistico, la ripartizione si basa su una stima della vita utile del bene.
- Sul piano fiscale, invece, per evitare abusi e garantire certezza, la normativa ha stabilito percentuali fisse di ammortamento per ciascuna tipologia di bene, determinate dal Ministero (sulla base della vita media dei beni strumentali).

L'aliquota di ammortamento si applica sul costo di acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili (es. trasporto, montaggio).

Caratteristiche principali degli ammortamenti

Sono ammortizzabili solo i beni strumentali, cioè quelli utilizzati per l'attività d'impresa. Non sono ammortizzabili i beni meramente patrimoniali (es. investimenti).

L'ammortamento va calcolato singolarmente per i beni iscritti nei pubblici registri (es. immobili, autoveicoli). Per gli altri beni è possibile raggrupparli in categorie omogenee, in base a due criteri:

- l'anno di acquisizione,
- la percentuale di ammortamento.

Fiscalmente, l'ammortamento è possibile solo a partire dal momento in cui il bene entra in funzione (non dalla data di acquisto). Tuttavia, poiché i beni possono entrare in funzione in qualsiasi momento dell'anno, il primo anno si applica una quota ridotta al 50% dell'aliquota ordinaria, per semplificare il calcolo (evitando di proporzionarlo ai mesi effettivi di utilizzo).

In caso di estromissione del bene (ad esempio per uso personale), la legge non prevede una disciplina specifica. L'Agenzia delle Entrate ritiene che, in caso di estromissione a metà anno, non si debba calcolare l'ammortamento: ciò comporta un maggiore valore fiscale residuo e, quindi, una plusvalenza tassabile più alta.

Gli ammortamenti si basano sull'usura del bene: pertanto, beni non soggetti a usura non sono ammortizzabili (es. terreni o opere d'arte). In caso di acquisto di un immobile comprensivo di terreno, è necessario scorporare il valore del terreno, poiché non è ammortizzabile. Se il prezzo non distingue tra terreno e fabbricato, si applica una presunzione forfettaria:

- 30% del valore complessivo è attribuito al terreno, se si tratta di immobili industriali;
- 20% negli altri casi.

Le aliquote stabilite dal decreto ministeriale rappresentano limiti massimi: se in bilancio l'ammortamento civilistico è inferiore a quello previsto fiscalmente, posso dedurre solo quanto effettivamente ammortizzato in bilancio, nel rispetto del principio di previa imputazione. L'Agenzia delle Entrate richiede che, se l'ammortamento fiscale è inferiore al limite massimo, esso non sia comunque inferiore a quello civilistico.



Per i beni il cui costo è inferiore a 516 euro, è possibile dedurre l'intero importo nell'esercizio in cui sono stati acquistati oppure, in alternativa, procedere con l'ammortamento. Per i beni a uso promiscuo (es. utilizzati sia per fini aziendali che personali), l'ammortamento va effettuato al 50%, salvo diversa indicazione normativa.

Ammortamento dei beni immateriali

I beni immateriali (es. costi di impianto, ricerca, marchi, brevetti, avviamento...) sono iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni per la loro utilità pluriennale, ma la normativa fiscale e civilistica ne disciplina il trattamento in modo diverso.

1. Beni immateriali che attribuiscono un diritto all'impresa
 - 1) Brevetti e diritti d'autore: la normativa fiscale consente la deduzione fino al 50% del costo.
 - 2) Diritti di concessione e licenze: si ammortizzano fiscalmente in base alla durata del contratto.
 - 3) Marchi e avviamento:
 - a. Civilisticamente, l'avviamento può essere ammortizzato in base alla vita utile stimata (o in 10 anni se non stimabile).
 - b. Fiscalmente, deve essere ammortizzato in 18 anni (1/18 ogni anno).Inoltre, l'avviamento può essere iscritto solo se acquisito a titolo oneroso, ad esempio con l'acquisto di un'azienda.
2. Beni immateriali che non danno origine a un diritto autonomo
 - 1) Costi di impianto, ampliamento, ricerca: le spese per studi e ricerche sono deducibili immediatamente, poiché è incerto se porteranno a un brevetto.
 - 2) Spese pubblicitarie e di propaganda: sono deducibili nei limiti di quanto imputato a conto economico civilisticamente.
 - 3) Spese di rappresentanza: sono deducibili solo se finalizzate a promuovere l'immagine e le relazioni dell'impresa e devono essere congrue e inerenti. La deducibilità è limitata da percentuali forfettarie legate al fatturato.

L'ammortamento finanziario

L'ammortamento finanziario è previsto, in alternativa a quello civilistico, per i beni utilizzati nell'ambito di attività svolte in regime di concessione amministrativa. Questo tipo di ammortamento prevede la ripartizione del costo del bene sulla durata della concessione, ricalcolando eventualmente le quote in caso di proroga o modifica del canone.

Esempio di ammortamento finanziario:

Immagina una società che ottiene in concessione per 20 anni la gestione di un tratto autostradale. Per svolgere l'attività, sostiene un investimento di 10 milioni di euro per realizzare le infrastrutture (strade, caselli, segnaletica, ecc.).

In base alla stima della vita utile economica dei beni (ad esempio 30 anni), civilmente la società dovrebbe ammortizzare il costo su 30 anni, quindi circa 333.000 € l'anno.

Essendo un'attività in concessione, la società può invece applicare l'ammortamento finanziario, ripartendo il costo sulla durata della concessione (20 anni). In questo caso, il costo annuale deducibile sarà pari a: $10.000.000 \text{ €} / 20 \text{ anni} = 500.000 \text{ € all'anno}$.

Le spese sostenute a tale scopo sono deducibili secondo regole particolari, distinguendo tra:

- **Spese di carattere ordinario:**



Sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute. Tuttavia, fiscalmente è previsto un limite massimo pari al 5% del valore dei beni ammortizzabili. La parte eccedente deve essere capitalizzata e dedotta in cinque quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Esempio:

L'impresa Alfa S.r.l. possiede beni ammortizzabili per un valore complessivo di 1.000.000 €.

Durante l'anno, sostiene spese di manutenzione ordinaria per un totale di 80.000 €.

Il limite fiscale previsto per la deduzione immediata è: 5% di 1.000.000 € = 50.000 €

- 50.000 € sono deducibili interamente nell'anno in cui sono state sostenute.
- 30.000 € (la parte eccedente) devono essere capitalizzati e dedotti in 5 quote costanti nei successivi 5 anni, ovvero 6.000 € all'anno.

Le manutenzioni effettuate tramite contratti di abbonamento sono interamente deducibili, ma i relativi beni non vanno considerati nel calcolo del limite del 5%.

Esempio:

L'impresa Beta S.p.A. possiede beni ammortizzabili per un valore complessivo di 2.000.000 €.

Durante l'anno, sostiene:

- 60.000 € di spese di manutenzione ordinaria non in abbonamento;
- 40.000 € di spese di manutenzione in abbonamento, su beni specifici.

Il limite del 5% si applica solo ai beni ammortizzabili non soggetti a contratti di manutenzione in abbonamento.

I beni oggetto delle manutenzioni in abbonamento hanno un valore complessivo di 500.000 €.

Quindi, i beni da considerare per il calcolo del 5% sono:

- 2.000.000 € – 500.000 € = 1.500.000 €

Il limite deducibile per le spese non in abbonamento sarà:

- 5% di 1.500.000 € = 75.000 €

Trattamento fiscale:

- I 40.000 € di spese in abbonamento sono interamente deducibili, senza limiti.
- I 60.000 € di spese non in abbonamento rientrano nel limite di 75.000 €, quindi sono anch'esse interamente deducibili.

- **Spese di carattere straordinario:**

Queste aumentano il valore del bene e devono essere capitalizzate, concorrendo alla determinazione del nuovo valore ammortizzabile.

Per quanto riguarda le spese su beni di terzi (es. un capannone preso in affitto):

- Le spese ordinarie sono deducibili nell'esercizio in cui vengono sostenute;
- Le spese straordinarie sono considerate oneri pluriennali e vanno dedotte in cinque anni.



@astrabocconi



@astrabocconi



@astrabocconi



 **ASTRA**
BOCCONI